

FRODI IN COMMERCIO

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Il reato di cui all'articolo 517 del c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), che punisce la commercializzazione di prodotti industriali e di opere dell'ingegno con marchi o segni distintivi "fallaci", cioè atti a trarre in inganno sull'origine, provenienza o qualità del prodotto o dell'opera, assicura, di regola, l'origine e la provenienza della merce non già da un determinato luogo, bensì da un determinato produttore, cioè da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione. Infatti, ciò che è rilevante per l'ordine economico (che costituisce l'oggetto giuridico tutelato dalla norma) non è l'origine o la provenienza geografica, bensì la fabbricazione da parte di un determinato imprenditore, il quale, coordinando giuridicamente, economicamente e tecnicamente il processo produttivo, assicura la qualità del prodotto. A ciò si fa eccezione per i prodotti industriali di natura agroalimentare, la cui qualità è connessa in modo rilevante all'ambiente geografico nel quale sono coltivati, trasformati o elaborati (si pensi, esemplificando, al regolamento Cee 14 luglio 1992 n. 2081 che ha previsto la possibilità di registrare la "denominazione di origine protetta" e la "indicazione geografica protetta" per i prodotti agricoli o alimentari originari di un determinato territorio): per tali prodotti industriali di natura alimentare, aventi una tipicità territoriale, anche quando non si arrivi a registrare un marchio di denominazione o indicazione geografica, ciò che rileva per l'ordine economico, inteso come protezione dei consumatori e dei produttori, è proprio l'origine territoriale (arance di Sicilia, parmigiano reggiano ecc.). Pertanto, per tali prodotti, l'origine cui si riferisce la norma dell'articolo 517 del c.p. non è soltanto quella imprenditoriale, ma anche e soprattutto quella geografica.

Cass. pen., sez. III, 17/02/2005, n.13712

PARTI IN CAUSA

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli C. A. G.

FONTE

Guida al Diritto, 2005, 2, 72

RIFERIMENTI NORMATIVI

CP Art. 517

MARCHI

Marchio: in genere

UNIONE EUROPEA

CE: Circolazione dei beni

Per quanto riguarda il periodo precedente l'entrata in vigore del regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081 del 1992 del Consiglio, l'art. 29 CE deve essere interpretato nel senso che non si oppone a che una convenzione conclusa fra due Stati membri A e B, quale la convenzione tra la Repubblica francese e la Repubblica italiana per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti, sottoscritta a Roma il 28 aprile 1964, renda applicabile nello Stato membro A una normativa nazionale dello Stato membro B, come quella cui si riferisce il giudice nazionale, in forza della quale la denominazione di origine di un formaggio, protetta nello Stato membro B, è riservata, per il formaggio commercializzato grattugiato, a quello grattugiato e confezionato nella zona di produzione.

Corte giustizia comunità Europee, 20/05/2003, n.469

PARTI IN CAUSA

Ravil SARL C. Bellon Import SARL, Biraghi Spa

FONTE

Dir. Industriale, 2003, 321, nota di GRIVA ZABERT

RIFERIMENTI NORMATIVI

REGCEE 12/06/1996 n.1107

TI 25/03/1957 Art.29

TI 28/04/1964 Art.1

TI 28/04/1964 Art.3

MARCHI

Marchio: in genere

UNIONE EUROPEA

CE: Circolazione dei beni

Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari,

modificato dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non si oppone a che l'uso di una denominazione di origine protetta sia subordinato a una condizione di realizzazione, nella zona di produzione, di operazioni quali la grattugiatura e il confezionamento del prodotto, qualora una tale condizione sia prevista nel disciplinare.

Corte giustizia comunità Europee, 20/05/2003, n.469

PARTI IN CAUSA

Ravil SARL C. Bellon Import SARL, Biraghi Spa

FONTE

Dir. e Giur. Agr., 2003, 283, nota di COSTATO

Corriere Giur., 2003, 1103

Dir. Economia, 2003, 543

Dir. Industriale, 2003, 321, nota di GRIVA ZABERT

RIFERIMENTI NORMATIVI

REGCEE 14/07/1992 n.2081 Art.4

MARCHI

Marchio: in genere

Il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, modificato dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non si oppone a che l'uso di una denominazione di origine protetta sia subordinato a una condizione di realizzazione, nella zona di produzione, di operazioni quali l'affettamento e il confezionamento del prodotto, qualora una tale condizione sia prevista nel disciplinare.

Corte giustizia comunità Europee, 20/05/2003, n.108

PARTI IN CAUSA

Consorzio del Prosciutto di Parma, Salumificio S. Rita Spa C. Asda Stores Ltd, Hygrade Foods Ltd

FONTE

Dir. e Giur. Agr., 2003, 283, nota di COSTATO

Corriere Giur., 2003, 1100

Dir. Industriale, 2003, 322, nota di GRIVA ZABERT

RIFERIMENTI NORMATIVI

REGCEE 14/07/1992 n.2081 Art.4

UNIONE EUROPEA

CE: Proprieta' industriale e commerciale

Per quanto riguarda il periodo precedente l'entrata in vigore del regolamento (Ce) della commissione 12 giugno 1996 n 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (Cee) 2081/92 del consiglio, l'art. 29 Ce deve essere interpretato nel senso che non si oppone a che una convenzione conclusa fra due Stati membri A e B, quale la convenzione tra la Repubblica francese e la Repubblica italiana per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti, sottoscritta a Roma il 28 aprile 1964, renda applicabile nello Stato membro A una normativa nazionale dello Stato membro B, come quella cui si riferisce il giudice nazionale, in forza della quale la denominazione di origine di un formaggio, protetta nello Stato membro B, è riservata, per il formaggio commercializzato grattugiato, a quello grattugiato e confezionato nella zona di produzione, il regolamento (Cee) del consiglio 14 luglio 1992 n 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, modificato dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non si oppone a che l'uso di una denominazione di origine protetta sia subordinato a una condizione di realizzazione, nella zona di produzione, di operazioni quali la grattugiatura e il confezionamento del prodotto, qualora una tale condizione sia prevista nel disciplinare, il fatto di subordinare l'uso della denominazione di origine protetta «Grana Padano» per il formaggio commercializzato grattugiato alla condizione che le operazioni di grattugiatura e di confezionamento siano effettuate nella zona di produzione costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'esportazione ai sensi dell'art. 29 Ce, ma può essere considerato giustificato e quindi compatibile con quest'ultima disposizione, tuttavia, la condizione di cui trattasi non è opponibile agli operatori economici, se non è stata portata a loro conoscenza

mediante una pubblicità adeguata nella normativa comunitaria, nondimeno, il principio di certezza del diritto non esclude che questa condizione sia considerata dal giudice nazionale opponibile ad operatori che abbiano avviato un'attività di grattugiatura e di confezionamento del prodotto nel corso del periodo precedente l'entrata in vigore del regolamento 1107/96, qualora questo giudice ritenga che, nel corso di tale periodo, il D.P.C.M. 4 novembre 1991 fosse applicabile in forza della convenzione tra la Repubblica francese e la Repubblica italiana, di cui sopra, ed opponibile ai soggetti interessati in forza delle norme nazionali in materia di pubblicità.

Corte giustizia comunità Europee, 20/05/2003, n.469

PARTI IN CAUSA

Ravil SARL C. Bellon Import SARL, Biraghi Spa

FONTE

Foro It., 2003, 4, 380

RIFERIMENTI NORMATIVI

DPR 30/10/1955 n.1269

L 10/04/1954 n.125

REGCEE 14/07/1992 n.2081

REGCEE 12/06/1996 n.1107

TI 25/03/1957 Art.30

TI 25/03/1957 Art.226

TI 25/03/1957 Art.29

MARCHI

Marchio: in genere

Le denominazioni di origine protette (D.O.P.) hanno una diversa funzione rispetto ai marchi collettivi in quanto mirano a valorizzare prodotti agricoli ed alimentari con caratteristiche particolari legate alla zona per l'influsso di fattori ambientali naturali e/o socio economici, garantendo i consumatori circa l'origine e la qualità del prodotto acquistato e preservando nel contempo condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei beni che beneficiano di siffatte denominazioni; tutti gli imprenditori che rispettino le regole dettate dai disciplinari allegati alle relative domande di registrazione vantano pertanto un diritto soggettivo perfetto all'utilizzo della denominazione di origine protetta, quand'anche questa risulti precedentemente registrata come marchio collettivo geografico.

Trib. Saluzzo, 05/01/2001

PARTI IN CAUSA

Cons. tutela formaggio Grana Padano C. Soc. Biraghi e altri

FONTE

Giur. It., 2001, 318, nota di ABRIANI

RIFERIMENTI NORMATIVI

RD 21/06/1942 n.929 Art.2

REGCEE 14/07/1992 n.2081 Art.13

REGCEE 14/07/1992 n.2081 Art.14

L 24/04/1998 n.128 Art.53

REGCEE 14/07/1992 n.2081 Art.1

REGCEE 14/07/1992 n.2081 Art.2

UNIONE EUROPEA

Il regolamento Ce della Commissione 12 giugno 1996 n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento Cee n. 2081 del 1992 del Consiglio, è annullato nella parte in cui dispone la registrazione della denominazione "Feta" quale denominazione di origine protetta.

Corte giustizia comunità Europee, 16/03/1999, n.289

PARTI IN CAUSA

Regno Danimarca e altri C. Comm. Ce e altri

FONTE

Dir. Scambi Internaz., 1999, 260, nota di CAPELLI

Riv. Dir. Agr., 1999, II, 123, nota di COSTATO; DI LAURO

RIFERIMENTI NORMATIVI

TI 25/03/1957 n.20455 Art.173

REGCEE 14/07/1992 n.2081 Art.17

REGCEE 12/06/1996 n.1107

UNIONE EUROPEA

Allo stato attuale del diritto comunitario il principio della libera circolazione delle merci non osta all'emanazione da parte di uno Stato membro dei provvedimenti che gli competono al

fine di garantire la tutela delle denominazioni d'origine registrate in forza del regolamento Cee del Consiglio 14 luglio 1992 n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. A tal fine l'uso di una denominazione come "Cambozola" può essere considerato, ai sensi dell'art. 3 n. 1 lett. b del medesimo regolamento, un'evocazione della denominazione d'origine protetta "Gorgonzola", senza che l'indicazione della vera origine del prodotto sull'imballaggio sia atta a modificare tale qualificazione. Spetta al giudice nazionale stabilire se le condizioni poste dall'art. 14 n. 2 del regolamento n. 2081 del 1992 consentano nel caso di specie la prosecuzione dell'uso del marchio previamente registrato nonostante la registrazione della denominazione di origine protetta "Gorgonzola", fondandosi in particolare sulla situazione giuridica vigente al momento della registrazione del marchio onde valutare se quest'ultima sia stata effettuata in buona fede e non comporti che una denominazione come "Cambozola" costituisca di per sè un inganno del consumatore.

Corte giustizia comunità Europee, 04/03/1999, n.87

PARTI IN CAUSA

Cons. tutela formaggio Gorgonzola C. Kaserei Champignon Hofmeister GmbH e Co. e altri

FONTE

Dir. Scambi Internaz., 1999, 259, nota di CAPELLI

Riv. Dir. Agr., 1999, II, 123, nota di COSTATO; DI LAURO

RIFERIMENTI NORMATIVI

TI 25/03/1957 n.20455 Art.30

TI 25/03/1957 n.20455 Art.177

TI 25/03/1957 n.20455 Art.36

REGCEE 14/07/1992 n.2081 Art.3

REGCEE 14/07/1992 n.2081 Art.14